



Le alternative / Oltre il lavoro individuale

Per gli associati la chance sinergia

Una delle principali forme giuridiche utilizzate per lo svolgimento dell'attività professionale è quello dell'esercizio in forma associata.

Nel campo delle professioni "protette", infatti, l'esercizio collettivo della libera professione può essere effettuato nella forma dello studio associato (articolo 1, legge 1815/1939), secondo cui «le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ... si associano per l'esercizio delle professioni ... debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di "studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario", seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati».

Come ogni scelta di vita, anche quella di esercitare la professione in forma individuale o in forma associata presenta aspetti positivi e negativi. Qualsiasi situazione che coinvolge più persone genera, infatti, inevitabili problemi (che non si verificano quando la professione è individuale) di compatibilità caratteriale, di gradimento degli atteggiamenti o dei comportamenti altrui, di condivisione delle altrui opinioni e strategie.

Il problema è se il saldo tra queste "minusvalenze" e le "plusvalenze"

L'esercizio collettivo unisce diverse specializzazioni e scommette sull'integrazione

che derivano dall'esercizio associato della professione sia comunque caratterizzato dal segno più.

È possibile, dunque, esaminare, quali sono gli aspetti che con maggiore evidenza sollecitano la scelta dell'associazione professionale al posto di quella dell'esercizio individuale della professione e che dovrebbero contribuire alla positività del saldo.

In primo luogo, l'associazione tra professionisti dotati della medesima specializzazione (si pensi a uno studio notarile) significa possibilità di un continuo confronto interno, utile, se non indispensabile, per la miglior soluzione possibile dei problemi professionali che si devono affrontare quotidianamente e che sono sempre più complessi e delicati.

L'associazione professionale tra professionisti diversamente specializzati (si pensi a uno studio legale) con-

sente, poi, di offrire alla clientela un servizio più completo per il fatto di potere tener conto di tutte le sfaccettature legate a una situazione. Inoltre, l'associazione realizza sinergie sui costi dello studio, sia perché il personale può essere più coerentemente organizzato, sia perché i beni strumentali sono più intensamente sfruttati.

L'associazione consente, inoltre, per quanto possibile, una certa fungibilità ai suoi componenti. L'assistenza non è pregiudicata da periodi di ferie o di indisponibilità del singolo socio. Se la professione è esercitata individualmente, invece, i clienti possono restare senza assistenza. In uno studio associato si può pensare a una sostituzione del professionista e, con apposite clausole statutarie, alla salvaguardia del suo reddito che può continuare a essergli corrisposto, seppure ridotto in varia misura, specialmente se l'inabilità è temporanea.

Infine, nel caso di cessazione definitiva del rapporto professionale, si può pensare a ipotesi di "liquidazione" dell'avviamento che il professionista può aver concorso a creare, anche in funzione della salvaguardia dei suoi familiari. Un passaggio, questo, non plausibile quando si pensa a uno studio individuale.

A.Bu.

L'ANALISI

Rilanciare la spinta innovativa

di Piero Schlesinger

È nozione scontata che un'attività economica, se esercitata in società anziché in forma individuale, consente, almeno in via di principio, prospettive organizzative e reddituali più brillanti. Eppure la netta maggioranza dei professionisti iscritti negli Albi mostra diffidenza verso il superamento del divieto di esercitare le professioni avvalendosi di società e verso una liberalizzazione di forme societarie, anche per gruppi interdisciplinari. Eppure l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'indagine sulle professioni del 1997, ha auspicato l'eliminazione di ogni restrizione dell'accesso al mercato e alla libera concorrenza, auspicando un'incondizionata apertura del ricorso alle società. E data l'impossibilità di impedire nella Ue l'estensione ad altri Paesi di forme societarie ammesse in uno Stato membro, si profila il rischio di un utilizzo di leggi comunitarie a danno degli Stati più retrogradi.

Del resto sono numerose le società di professionisti regolate in via particolare: dalle società di ingegneria a quelle di revisione, dalle società di gestione delle farmacie ai Centri di assistenza fiscale. Per gli avvocati il decreto legislativo 96/2001 ha disciplinato una nuova forma di "Società tra professionisti", ammissibile se costituita solo da avvocati e regolata sostanzialmente come una società in nome collettivo: ne è seguito un vero flop, e la novità è stata giustamente ignorata dalla pratica, non apparendo, in effetti, di alcuna utilità. Purtroppo anche il progetto di riforma delle professioni (di cui si lamenta da tante parti il più che ventennale ritardo) predisposto dalla «Commissione Vietti» prevede solo società identiche a quella per gli avvocati di cui si è detto e alle quali è prevedibile verrà riservata eguale sorte.

Eppure, dopo l'abrogazione del divieto del 1939 di esercitare attività professionali in società, si era immaginato di potere, in positivo, passare subito a disciplinare nuove forme di società per professionisti (sia di persone che di capitali). A tal fine era stato predisposto un regolamento, inidoneo dal punto di vista formale essendo indispensabile un provvedimento legislativo, che avrebbe, però, potuto rappresentare un modello interessante ma che ha incontrato una forte contrarietà dell'ambiente. E, tuttavia, proprio su questa falsariga si potrebbe immaginare di lavorare per far crescere un progetto moderno e destinato ad assicurare rilevanti soddisfazioni alla categoria. Sarà, però, indispensabile un'adeguata maturazione del nostro mondo, all'insegna del riconoscimento della sicura superiorità di uno standard basato su principi di autonomia contrattuale e di ossequio alla libertà di iniziativa.

Le soluzioni

I modelli e le opportunità per gli studi

La forma individuale

■ L'attività professionale «protetta» può essere esercitata individualmente, come forma di lavoro autonomo e aprendo una partita Iva

Lo studio associato

■ Nel campo delle attività «protette» l'esercizio collettivo della professione può essere effettuato nella forma dello studio associato tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario (legge 1815/1939)

Le soluzioni societarie

■ La legge Merloni (legge 190/94) e il decreto legislativo 96/01 hanno introdotto per l'esercizio in comune di professioni ordinarie, rispettivamente, le società di ingegneria e le società tra avvocati (Sta)

Società di servizi

■ L'organizzazione dell'attività professionale comprende spesso una struttura, a latere o complementare, che fornisce servizi tecnici quali l'elaborazione dei dati o le analisi

I non regolamentati

■ Le professioni non regolamentate, invece, hanno margini di manovra più ampi in quanto sono assoggettate alle regole generali del Codice civile

La fornitura di servizi / Confini a rischio

Il centro elaborazione dati affianca i compiti principali

L'organizzazione dell'attività professionale comprende frequentemente una struttura, a latere o complementare, che fornisce servizi tecnici quali l'elaborazione dei dati o le analisi.

Il fenomeno è rilevante tanto che lo stesso ministero delle Finanze ne ha tenuto conto nella costruzione degli studi di settore. Per le professioni economico-contabili, che forniscono consulenza e servizi in materia di contabilità, diritto societario, consulenza fiscale e del lavoro, la costruzione degli studi ha tenuto conto di questa specificità organizzativa.

Così l'analisi dei dati evidenzia che i professionisti di questo gruppo percepiscono compensi elevati da centri elaborazione dati ai quali forniscono consulenza e che un'elevata percentuale dei compensi deriva dalla collaborazione con studi di altri professionisti e/o con centri di elaborazione dati.

L'attenzione si può concentrare, dunque, sulle società al servizio dello studio professionale, per segnalare alcuni aspetti organizzativi e alcune criticità.

La società può essere organizzata in modo da fornire e fatturare i servizi direttamente allo studio professionale: questa è, però, un'ipotesi del tutto residuale che si verifica raramente.

Di solito, la società si affianca allo studio che si limita a fornire la consulenza o

Il ruolo esclusivo resta agli iscritti ma spesso la distinzione non è agevole

l'attività professionale "riservata" demandando alla società i compiti operativi che vengono, pertanto, forniti direttamente ai clienti. Quasi sempre, in questi casi, il professionista fornisce e fattura, alla società di servizi, la consulenza. Talvolta, quando non sia incompatibile con l'ordinamento professionale, ne è socio.

La società di servizi non può svolgere attività riservata al professionista. Nei fatti il distinguo non è agevole: ne è ampia riprova la corposa giurisprudenza in materia, con particolare riferimento ai laboratori di analisi e ai centri di elaborazione dati. Per questi ultimi, il discrimine è dato dall'eventuale sconfinamento dalle funzioni di mera elabo-

razione e calcolo all'esercizio di funzioni proprie dell'attività professionale.

In questo senso, per esempio, la Corte di cassazione, sezione penale, con sentenza n. 27848 dell'11 luglio 2001 ha sancito che costituisce esercizio abusivo della professione di consulenza del lavoro l'attività del centro di elaborazione che non si limiti a compiti di natura meramente esecutiva ma svolga mansioni di livello professionale con ampia autonomia decisionale, quali assunzioni, licenziamenti e stesura di contratti di lavoro. D'altronde, la legge 12/1979, istitutiva dell'Ordine dei consulenti del lavoro, consente lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti in materia di lavoro da parte di centri di elaborazione dati costituiti e composti esclusivamente da soggetti iscritti agli Albi della legge 12, con versamento della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini Iva, ovvero costituiti dalle associazioni di categoria per i propri iscritti e assistiti dal professionista.

Il principio è, peraltro, valido anche per altre società di servizi: la Cassazione penale (n. 1632/96) ha riconosciuto, nel prelievo di sangue in vena effettuato dal preposto di un laboratorio di analisi, privo di idoneo titolo professionale, l'esercizio abusivo della professione medica o paramedica.

Maria Rosa Gheido

PROFESSIONISTI
IL SOLE-24 ORE
DIRETTORE RESPONSABILE
Guido Gentili

INSERTO A CURA DI:

Salvatore Padula (caporedattore),
Marco Bellinazzo, Laura Cavestri,
Maria Carla De Cesari,
Jean Marie Del Bo, Cristina Giua,
Marco Libelli e Mauro Meazza